



COMUNE DELLA SPEZIA

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ISEE – indicatore della situazione economica equivalente

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2015

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Procedure applicative

Art. 4 – ISEE

Art. 5 – Validità dell'ISEE

Art. 6 - Controlli

Art. 7 – Procedimento e modalità dei controlli

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune.

2. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e/o agevolazioni economiche o tariffarie - di seguito definite "prestazioni" ai fini del presente Regolamento - a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Comune adotta di norma l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – come revisionato dal DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, che approva il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, nonché dal decreto del Ministero del Lavoro del 07/11/2014 pubblicato in G.U. il 17/11/2014, che approva il nuovo modello di DSU - dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU), quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione.

2. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

3. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate dei servizi individuati dall'art 2 del Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 25/10/2004.

4. La Giunta comunale con propri atti individua i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, stabilisce i criteri per ottenere il beneficio e i livelli ISEE di accesso con eventuale graduazione di compartecipazione al costo per l'utente.

5. La quota di compartecipazione ai costi dei servizi viene aggiornata annualmente con determina dirigenziale sulla base della variazione annuale ISTAT.

6. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione ISEE per la richiesta di servizi con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso alle prestazioni sociali o assistenziali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria nell'accesso alle prestazioni dipendenti dalla situazione economica.

Art. 3 – Procedure applicative

1. Le procedure applicative del presente Regolamento devono essere osservate dagli Uffici che erogano prestazioni che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente.

2. L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.

3. La domanda del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio destinatario dell'istanza. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve contenere, tra le altre, l'avvertenza che l'ente erogatore è tenuto ad effettuare controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 3 dicembre 2013.

4. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è presentata completa di documentazione.

Art. 4 – ISEE

1. L'attestazione ISEE deve comprendere i redditi e il patrimonio di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, come definito dall'art. 3 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013.

Ai fini dell'ottenimento dell'ISEE il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), come definita dall'art 10 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro del 07/11/2014.

2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

4. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono quelli identificati nell'allegato 1 al DPCM n.159/2013.

5. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM n.159/2013.

6. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui all'art. 4 del DPCM n.159/2013, riferite a ciascun componente il nucleo familiare.

7. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, come definiti dall'art. 5 del DPCM n.159/2013.

8. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 6 del DPCM n.159/2013.

Per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 7 del DPCM n.159/2013.

Per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art 8 del DPCM n.159/2013.

9. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11 del DPCM n.159/2013.

Art. 5 – Validità dell’ISEE

1. Il richiedente la prestazione presenta di norma un’unica dichiarazione sostitutiva DSU e attestazione ISEE, la cui validità decorre dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Qualora alla scadenza di validità dell’ISEE la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo ISEE, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze con delibera di Giunta.

2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare. Per le prestazioni erogate, la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

3. Il richiedente la prestazione, nei casi e nei modi previsti dall’art. 9 del DPCM n.159/2013, può presentare un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione. Il richiedente l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate, secondo le disposizioni dell’art. 9 del DPCM n.159/2013. L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Qualora alla scadenza di validità dell’ISEE corrente la prestazione per la quale lo stesso era stato presentato sia ancora in corso di erogazione, non sarà necessario presentare un nuovo modello di DSU, fatta salva la facoltà dei servizi comunali di stabilire diverse scadenze con delibera di Giunta.

4. L’Ente si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di informazioni da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all’art 9 del DPCM n. 159/2013.

Art. 6- Controlli

1. Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell’art 11 del DPCM n.159/2013.

2. Ai sensi dell’art.11 comma 6 del DPCM n.159/2013, il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate, sulle informazioni

autodichiarate dal dichiarante nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

3. Il Comune attiva tre tipologie di controlli:

a) controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato: tale controllo dovrà essere effettuato in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;

b) controllo preventivo delle attestazione ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità: nei casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quali l'INPS abbia rilevato elementi di incongruità, sarà facoltà dell'ufficio ricevente richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza;

c) controllo a campione in via successiva: la misura dei successivi controlli a campione è definita annualmente dal dirigente competente, che stabilisce altresì i criteri per la formazione del campione da sottoporre a controllo, tali da assicurare imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di controllo. I controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume totale degli ISEE presentati al servizio, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.

Art. 7 – Procedimento e modalità dei controlli

1. La attestazione ISEE che si presenta ai fini dell'erogazione delle prestazioni deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.

2. I controlli avverranno:

- mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso;

- mediante richiesta al Corpo di Polizia Municipale di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia;

- mediante stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza.

3. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, per effetto dei controlli di cui all'art. 6 comma 4 punti a) e b) o per notizie certe comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi richiede a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

4. In caso di attivazione del procedimento di controllo di cui all'art. 6 comma 4 punto c), viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni.

5. Per l'effettuazione dei controlli, gli uffici comunali hanno facoltà di chiedere la presentazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali.

6. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 – Sanzioni

1. In caso di controllo a campione in via successiva di cui all'art. 6 comma 4 punto c), dal quale si evinca che la DSU o l'istanza presentano delle irregolarità o delle omissioni non riconducibili ad errore scusabile, quando il valore del beneficio indebitamente percepito è pari o inferiore a € 3.999,96 viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822 in rapporto proporzionale con il beneficio conseguito. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316 ter codice penale). Qualora ricorrano eventuali ipotesi di reato sarà inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica. Qualora il valore del beneficio indebitamente percepito sia superiore all'importo sopra citato deve essere inoltrata la sola segnalazione alla Procura della Repubblica.

2. Alla sanzione di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le vigenti disposizioni comunali disciplinanti l'erogazione di prestazioni e/o agevolazioni economiche o tariffarie che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente, continuano ad applicarsi per quanto compatibili con il presente regolamento comunale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica Equivalente (ISEE) approvato con delibera di C.C. n. 35 del 25/10/2004 e s.m.i.
3. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.
4. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso.
5. Per garantire gli equilibri di bilancio, nel caso di contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.
6. Il presente regolamento comunale entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015.